



P. G. dal 2008

N° 41029 del 01/09/2020 10:21

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: SUAP- GESTIONE ASSOCIATA SUAP

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 01/15

Fascicolo: 2020/6

Oggetto: **LETT.PROT.2431-20-GA-GA - SOC. AGR. FRANCIOSI MASSIMO & CARLO S.S. -
PERMESSO DI COSTRUIRE UN SILOS PRESSO CASCINA CEPPEDA IN COMUNE DI
OSSAGO LODIGIANO**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
CONSORZIO DI BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA DI LODI	LODI

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO ED AGRICOLTURA	01/09/2020	01/09/2020	PROTOCOLLO E ARCHIVIO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		2431-20-GA-ga.pdf



Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana

via Nino Dall'Oro n.4 - 26900 LODI (Lo) tel. 0371 - 420189 fax 0371 - 50393
e-mail : cmuzza@muzza.it pec : consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it

Lodi, 31/08/2020

Spett.
Città di Lodi
Piazzale Forni,1
26900 LODI (LO)
c.a Ing. Michela Binda

Protocollo n° 2431/20/GA/ga

Inviata a mezzo PEC: comunedilodi@legalmail.it

OGGETTO: Società Agricola Franciosi Massimo & Carlo s.s. - Permesso di costruire in Variante allo Strumento Urbanistico per la costruzione di un silos in trincea a doppio corpo in ambito di trasformazione agricolo presso la Cascina Ceppeda in Comune di Ossago Lodigiano.

Conferenza dei servizi in data 11/09/2020

Si riscontra la Vs. del 31/07/2020 (registrata al protocollo consortile in data 31/07/2020 al n° 2165) relativa a quanto in oggetto.

A tal riguardo, in base alla documentazione pubblicata sul portale del Comune di Lodi ed in riferimento alla necessità di garantire e tutelare la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrico consorziale, si comunicano le prescrizioni e disposizioni che dovranno essere osservate:

- 1) Tutte le opere che dovessero interessare il reticolo idrico consorziale dovranno essere preventivamente autorizzate dallo scrivente Consorzio così come previsto dall'art.80/4 comma c) della Legge Regionale 05/12/2008 n. 31 "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione";
- 2) Lo scarico di acque meteoriche in canali consortili dovrà avvenire in base a quanto previsto dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n.7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica" e comunque in base alle reali capacità ricettive del canale;
- 3) Per la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni dovrà essere mantenuta una distanza minima di 5 metri dal ciglio del canale (art.3-comma 1/a - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3).

- 4) Per la realizzazione di eventuali opere di mitigazione ambientale, quali alberature, siepi o filari, dovrà essere mantenuta una distanza, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a mt.4.0 rispetto ad entrambe le sponde del corso d'acqua (art. 3 - comma 1/b - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3).
- 5) Per la realizzazione di eventuali recinzioni dovrà essere sempre garantita una fascia di rispetto, misurata dal ciglio del canale, non inferiore al ml. 4.0 libera e sgombra da qualsiasi impedimento tale da garantire e permettere la manutenzione del canale (art. 4-comma 1/h - Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n.3).
- 6) Dovrà essere sempre garantito, in relazione alle opere che verranno realizzate, al Consorzio, alle proprietà agricole e a chi di diritto, un comodo e funzionale accesso ai canali e relativi manufatti idraulici per le operazioni di manutenzione e gestione ordinaria dei corsi d'acqua.

Distinti saluti.

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Sergio Carniti



Referente pratica: geom. Alessandro Gallarati
Tel. 0371420189
e-mail: ufficio.tecnico@muzza.it